



NOTA A VERBALE

Le scriventi OO.SS., nel prendere atto delle note del Ministero Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. prot. 179263 del 2.7.2019 – e del Dipartimento della Funzione Pubblica n. prot. 30823 del 5.7.2019, non possono che stigmatizzare e deplorare fortemente l'intervento prodotto, teso a modificare i criteri che erano stati oggetto di trattativa e su cui si era giunti ad un accordo con l'Amministrazione.

In prima battuta, è da rilevare come il CCNL Funzioni Centrali vigente, rimetta alla Contrattazione Integrativa Nazionale l'individuazione dei “criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche”, lasciando al tavolo la loro individuazione e articolazione.

In secondo luogo non può non ricordarsi come il dettato dell'articolo 40 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 testualmente afferma che “i competenti organi di controllo accertano la compatibilità economico-finanziaria ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40 comma 3 quinquies”.

Appare evidente, quindi, come l'organo di controllo che per primo si è espresso, nel caso di specie (il Mef), peritandosi di ragionare sul peso attribuito all'anzianità di servizio, sostenendo che quanto stabilito in sede di contrattazione per le Peo in merito ai pesi dei punteggi “non appaia in linea con le vigenti disposizioni che prevedono una selettività della procedura fondata sul merito e sulle competenze professionali”, sia andato molto oltre le proprie competenze previste dalla legge.

Ancora più sorprendente appare essere la posizione del Dipartimento della Funzione Pubblica che, anziché sottolineare lo sconfinamento di competenze del Mef, ad esso supinamente soggiace.

Ma ancora e nello specifico, dire che l'esperienza professionale non possa basarsi sulla valutazione dell'anzianità di servizio corre il rischio di essere, alla luce dell'id quod plerumque accidit, propriamente un ossimoro: infatti essa è spesso uno degli elementi qualificanti che viene usato dall'Amministrazione in sede di conferimento degli incarichi.

Nel caso de quo, peraltro, i criteri, a giudizio delle scriventi OO.SS., erano equamente ponderati anche tenendo conto del fatto che insieme all'anzianità di servizio, venivano presi in considerazione i risultati conseguiti in sede di specifico esame ed i titoli di studio e che al primo venivano assegnati al massimo 15 punti sui 30 complessivi conseguibili, al secondo 10 punti, al terzo 5 punti.

Una composizione che, per quanto detto, teneva assolutamente conto del panorama normativo di riferimento e che rispettava i principi di selettività in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti (art. 52 comma 1 bis D.Lgs. 165 del 2001).

Laddove diviene semplice rinvenire i criteri – e la pesatura conseguente – oggetto del contratto sottoscritto.

In ogni caso, per evitare che il CCNI riguardante le Peo non arrivi in porto, arrecando con ciò grave nocumento ai lavoratori del Mit che da troppo tempo ormai attendono tale procedura, le scriventi OO.SS. appongono la propria firma alla proposta dell'Amministrazione.

SABBATELLA

DE VIVO

LICHINCHI